



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ALLEGATO B Decreto n. 897 del 10/08/2017 pag. 1/26



REGIONE DEL VENETO



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Triennio 2017 - 2020

LINEE GUIDA
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

Decreto MIUR n. 4 del 18.1.2011 di recepimento dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010

Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13.1.2011

Giovani soggetti all'obbligo d'istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione

PREMESSA: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	4
A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
1. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	6
2. Offerta sussidiaria consolidata.....	6
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi di IeFP in offerta consolidata.....	6
4. Modalità e termini per la presentazione di progetti per percorsi sussidiari di nuova attivazione.....	7
5. Procedure e criteri di valutazione	8
6. Tempi ed esiti delle istruttorie	8
7. Comunicazioni.....	9
8. Indicazione del foro competente.....	9
9. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	9
10. Tutela della privacy	9
B. DISPOSIZIONI SULLA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI	10
1. Obiettivi generali	10
2. Caratteristiche dei percorsi sussidiari di IeFP	10
2.a. Formazione nel settore del turismo	12
3. Destinatari.....	12
4. Certificazioni intermedie e finali.....	13
5. Forme di partenariato	13
5.a Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	14
6. Aspetti finanziari	14
C. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	16
1. Premesse.....	16
2. Definizioni.....	16
3. Adempimenti degli Istituti Professionali	16
4. Raccolta delle iscrizioni.....	17
5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali.....	17
6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi.	17
7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.	18
8. Gestione delle attività formative.....	18
9. Registrazione delle attività	19
10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno.....	19
11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.....	19
12. Prove d'esame finali	20
13. Adempimenti conclusivi.....	20
14. Disposizioni integrative e interpretative.....	20

15.	Attività di vigilanza della Regione Veneto.....	21
16.	Trattamento dei dati personali.....	21
	<i>APPENDICE 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato</i>	22
	<i>APPENDICE 2 - Figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012)</i>	24
	<i>APPENDICE 3 - Figure di riferimento relative ai diplomi professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011)</i>	26

PREMESSA: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

La programmazione di percorsi sussidiari di istruzione e formazione avviene nel quadro della seguente normativa:

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011 di recepimento dell'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16.12.2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato.
- Decreto interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per

gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;

- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”
- Decreto Legislativo 13/4/2017 n. 61, art. 2, comma 1, lettera b);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226”;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1049 del 29/06/2016 ad oggetto “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2017/18. Linee-Guida.”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1936 del 29/11/2016 ad oggetto “Approvazione della nuova Offerta Formativa per l’Anno Scolastico 2017-2018 negli Istituti scolastici del secondo ciclo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e dell’Offerta di istruzione e formazione professionale negli Organismi di Formazione accreditati e in sussidiarietà complementare negli Istituti professionali di Stato”.

A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I percorsi di istruzione e formazione attivati in programmazione sussidiaria possono essere richiesti esclusivamente dagli Istituti Professionali di Stato nel rispetto della tabella di confluenza allegato D del DPR n. 87 del 15.3.2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in corrispondenza con gli indirizzi IP attivi presso l'IPS proponente.

I progetti devono riguardare percorsi sussidiari di IeFP la cui attivazione sia stata approvata dalla competente Commissione di Distretto Formativo e sia stata inserita nel piano di offerta formativa approvata con DGR 1936/2016 e presenti nell'allegato C alla stessa che riporta l'elenco delle qualifiche attivabili dagli Istituti Professionali di Stato in sussidiarietà complementare.

Possono altresì presentare progetti gli Istituti Professionali di Stato che intendono apportare modifiche significative ai progetti già approvati.

Per presentare progetti gli Istituti Professionali di Stato devono essere:

- iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”);
- se non iscritti nel predetto elenco, devono avere già presentato istanza di accreditamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso.

Nei locali di svolgimento delle attività formative deve comunque essere garantito il rispetto di tutti i requisiti di igiene e sicurezza vigenti, oltre a quelli già indicati nel modello di accreditamento, al momento dell'avvio degli interventi.

2. Offerta sussidiaria consolidata

I percorsi IeFP in sussidiarietà presso gli IPS sono classificati come offerta consolidata se come tali indicati in allegato C alla DGR 1936/2016 che ha approvato l'Offerta di istruzione e formazione professionale negli Organismi di Formazione accreditati e in sussidiarietà complementare negli Istituti professionali di Stato.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi di IeFP in offerta consolidata.

Gli IPS interessati ad attivare percorsi triennali di IeFP in sussidiarietà complementare nel 2017/2018, già presenti nell'offerta consolidata identificata nell'allegato C alla DGR 1936/2016, presenteranno **la sola** domanda di attivazione del percorso.

La domanda di attivazione dovrà essere presentata anche quando l'IP interessato voglia aggiungere alla propria programmazione una ulteriore edizione di un percorso triennale rientrante nell'offerta consolidata del soggetto proponente.

La domanda di attivazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico o dal legale rappresentante del Soggetto proponente e in regola con la normativa sull'imposta di bollo, ove richiesta, sarà accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione .p7m) del Dirigente Scolastico o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 30 agosto 2017 pena l'esclusione**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi di IeFP 2017-2020" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC **sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.**

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto¹.

4. Modalità e termini per la presentazione di progetti per percorsi sussidiari di nuova attivazione

La presentazione di progetti per percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sussidiaria di nuova attivazione presuppone l'inserimento del percorso di nuova attivazione nel Piano dell'offerta formativa riferito all'anno scolastico in cui il corso deve essere avviato (allegato C alla DGR 1936/2016).

La presentazione di un progetto formativo per un percorso di IeFP deve avvenire secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale² con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata³;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- trasmissione della domanda di ammissione **esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione .p7m) del Dirigente Scolastico** o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 30 agosto 2017, pena l'esclusione**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.
- Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi di IFP 2017-2020" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".
- la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - moduli di adesione in partnership al progetto formativo.

¹ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

² <http://formazione.regione.veneto.it/Approvo/> Applicativo di presentazione progetti

³ <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

- eventuale documentazione a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.).

I moduli di adesione in partnership e la documentazione a supporto dell'istanza - firmati in originale e conservati agli atti dell'ente per eventuali controlli – devono essere scansionati ed inviati in allegato all'istanza sottoscritta con firma digitale.

- Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti **formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml**. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.
A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁴.
- La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Per facilitare l'imputazione on-line dei dati del progetto si invita a consultare l'**Allegato F** "Guida alla progettazione".

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 – 5061 – 5026 - 5736;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5747.

5. Procedure e criteri di valutazione

Criteri di ammissibilità

Ciascuna istanza pervenuta verrà istruita in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nel presente avviso:

1. istanza presentata da un Istituto Professionale di Stato;
2. per percorsi sussidiari di nuova attivazione: articolazione oraria del percorso triennale corrispondente a quanto riportato nell'Appendice 1;
3. corrispondenza della figura proposta e dei relativi esiti di apprendimento attesi con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 2 della presente Direttiva;
4. corrispondenza del percorso proposto con quello presentato nel Piano di offerta formativa dell'istituto proponente e approvato dalla competente Commissione di Distretto Formativo e presente nell'allegato C alla DGR 1936/2016.

In caso di articolazione oraria non conforme alle previsioni dell'allegato A all'accordo del 13.1.2011, riportato nell'appendice 1 o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IeFP, l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

6. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

L'elenco dei progetti approvati, saranno comunicati in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

7. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati

8. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

9. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

10. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

⁵ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

⁶ Vedi nota n. 10

B. DISPOSIZIONI SULLA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI

1. Obiettivi generali

Le presenti linee guida intendono fornire indicazioni per la progettazione di percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria negli Istituti Professionali.

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali (di seguito denominati IP) ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

L'offerta sussidiaria presso gli IP sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominati percorsi di IeFP).

I percorsi triennali di istruzione e formazione sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione, sancito dalla L. 53/2003.

2. Caratteristiche dei percorsi sussidiari di IeFP

I percorsi di IeFP proposti in offerta sussidiaria dagli Istituti professionali di Stato devono:

- essere finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste dal Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 2 delle presenti Linee Guida. Le qualifiche proposte devono trovare corrispondenza in uno degli indirizzi IP attivi presso l'IPS proponente.
- essere strutturati secondo l'articolazione oraria definita in allegato A dell'Accordo territoriale Regione – Ufficio Scolastico Regionale e riportata nell'Appendice 1 delle presenti Linee Guida;
- essere attuati nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal Capo III del Decreto 226/2005, richiamati dal punto 1 dell'Accordo del 29.4.2010⁷. In particolare, per i livelli essenziali dei percorsi, essere

⁷ Punto 1 dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

“1. l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:

- *articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;*
- *articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;*
- *articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;*
- *articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.*

orientati al raggiungimento dei seguenti standard formativi minimi di base e tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010, del 27.7.2011 e del 19.1.2012, relativi agli esiti di apprendimento attesi:

- **formazione culturale:** al termine del secondo anno del triennio di IFP (obbligo di istruzione) gli esiti di apprendimento attesi coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.8.2007, mentre per il terzo anno del triennio di IFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011;
- **formazione tecnico-professionale:** gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011 e nell'allegato 3 (competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi) all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, integrato e ampliato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

I percorsi triennali sussidiari attivati e regolarmente conclusi potranno successivamente svilupparsi in un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 e riportate nell'Appendice 3 del presente documento.

L'attivazione dei **quarti anni in sussidiarietà** finalizzati al conseguimento di un diploma professionale avviene nell'ambito della programmazione regionale e presuppone l'approvazione del percorso da parte della Regione. L'attivazione dei quarti anni in sussidiarietà è regolata da specifico provvedimento.

Gli interventi di primo anno dei percorsi triennali approvati si realizzano nel rispetto del calendario scolastico regionale.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

- a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
- b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
- c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I Percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.

I progetti possono prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo

-
- *articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;*
 - *articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;*
 - *articolo 22: valutazione".*

svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

Gli istituti professionali non accreditati o che non hanno già presentato istanza di accreditamento, possono partecipare all'avviso in qualità di partner di altro soggetto accreditato. Si raccomanda particolare attenzione al successivo *punto 5.a Conseguenze della sospensione dell'accreditamento*.

2.a. Formazione nel settore del turismo

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'Appendice n. 4.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso⁸, della prevenzione incendi⁹, della sicurezza sul lavoro¹⁰, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)¹¹, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'Appendice n. 4), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

3. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009 .

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

⁸ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

⁹ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹⁰ Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

¹¹ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

L'istituto che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Alle annualità successive (secondo e terzo anno) sono ammessi gli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore del corso di primo o di secondo anno e che abbiano conseguito un giudizio di idoneità negli scrutini di fine corso, ovvero provenienti da un percorso scolastico, dal mondo del lavoro o da altro percorso di IFP e a cui siano stati riconosciuti crediti formativi che - con l'eventuale supporto di percorsi personalizzati - consentano l'inserimento nel corso.

4. Certificazioni intermedie e finali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e la declinazione per ciascuna delle tre annualità previste dell'articolazione oraria in riferimento alle competenze di base e tecnico professionali previste in esito al percorso.

I percorsi triennali avviati grazie al presente avviso giungeranno a qualifica nell'a.f. 2019/2020.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali regolate con le modalità definite da disposizioni regionali e svolte dinanzi a un'apposita Commissione Regionale nominata dalla Regione.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica è rilasciato l'"Attestato di competenze" riferito ai risultati di apprendimento raggiunti e alle esperienze di apprendimento maturate in ambito formativo formale e in ambito lavorativo, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

Inoltre, a conclusione degli interventi di secondo anno nell'ambito dei percorsi triennali di istruzione e formazione, i Consigli di Classe compileranno per ogni studente il Certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27.1.2010 e alla DGR 3503 del 30.12.2010, nella versione pubblicata sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

in "Informazioni generali" ⇒ "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione".

5. Forme di partenariato

I progetti formativi per i percorsi sussidiari di IeFP possono prevedere partenariati di rete con altre scuole secondarie di secondo grado o con Organismi di Formazione accreditati per l'obbligo formativo, per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi, con finalità di:

- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio;
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale, che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi standard comuni di valutazione;
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;

allo scopo di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

La programmazione di un percorso sussidiario di IeFP deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, che comporti il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni

professionali e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, etc.

Si evidenzia che non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

5.a Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da IP sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione del progetto, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione del progetto, il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione del progetto del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'IP in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'IP.

6. Aspetti finanziari

Gli Istituti professionali realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezzature o del materiale antinfortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza" pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

in "Gestione" ⇒ "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato ciascun IP, tenendo presente sia i criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.

Ai sensi del Capo V della Linee guida Allegato A all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 16/12/2010, recepita con il Decreto n. 4/2011, rimangono a carico delle Regioni gli oneri relativi al Presidente di Commissione e ai membri esterni e agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale.

C. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

1. Premesse

In questa parte delle Linee Guida vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi del DPR 87/2010, dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 e dell'Accordo territoriale tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13.1.2011.

2. Definizioni

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. Adempimenti degli Istituti Professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012) e all'articolazione oraria approvata in allegato A all'Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare l'attestato di qualifica regionale a conclusione del percorso triennale;
- b) conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) utilizzare, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalle Linee Guida di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- d) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- e) consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
- f) fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività oggetto anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- g) informare le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
 - la competenza regionale sul percorso di IeFP e sul rilascio della qualifica professionale a conclusione del triennio;
 - il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
 - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della OM 87 del 3.12.2004;

- h) garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- i) garantire il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;
- j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
- m) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.

4. Raccolta delle iscrizioni

La raccolta delle iscrizioni per il primo anno dei percorsi triennali è regolata dalle circolari ministeriali in materia di obbligo di istruzione, integrate con le disposizioni definite nel comunicato congiunto della Regione Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulle iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi triennali di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi e dei requisiti di età definiti in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il calendario orario delle lezioni dovrà essere caricato nel sistema di Monitoraggio A39.

6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi.

L'Istituto Professionale è tenuto alle comunicazioni previste dalla Regione in merito alla segnalazione dei nominativi dei giovani soggetti all'obbligo che si ritirano dal percorso formativo intrapreso.

Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.

Le iscrizioni al primo anno del percorso triennale successive all'avvio devono intervenire preferibilmente in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive al termine ultimo sopra indicato e nel caso di iscrizioni al secondo o terzo anno di allievi che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'Istituto dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione.

L'inserimento in un percorso di IeFP di studenti provenienti da percorso scolastico o dal mondo del lavoro si configura come passaggio tra sistemi.

Per disposizioni e modulistica si rinvia al sito ufficiale della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> (sezione "Passaggi tra Istruzione e Formazione").

8. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e l'organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento (es. percorsi personalizzati).

Eventuali percorsi personalizzati dovranno essere preventivamente trasmessi alla Direzione Formazione e Istruzione utilizzando l'apposita modulistica¹². Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
- esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,

¹² Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>
in "Gestione" ⇒ [Modulistica offerta sussidiaria](#)

sono reperibili alcuni modelli regionali utili alla gestione dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale (IFP), nonché una Guida per il loro utilizzo.

- saggi di fine anno.

9. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale¹³.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno

Per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di Classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

La normativa sul recupero dei debiti formativi, di cui al DM 22.05.2007 n° 42 e al DM 03.10.2007 n° 80, non si applica ai percorsi di istruzione e formazione attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali, non rientrando tra i livelli essenziali della valutazione e della certificazione delle competenze, definiti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 226/2005.

Per gli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, potrà essere previsto, a fine anno, solo un giudizio di idoneità o di non idoneità, mentre il recupero degli apprendimenti potrà essere realizzato nel corso dell'anno scolastico attraverso appositi percorsi personalizzati.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

L'ammissione in deroga dovrà essere riportata a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'Istituto Professionale il rilascio di un "Attestato di competenze"¹⁴ riferito ai risultati di apprendimento raggiunti e alle esperienze di apprendimento maturate in ambito formativo formale e in ambito lavorativo, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione

I Consigli di Classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, che resterà agli atti della scuola e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

¹³ Vedi nota n. 1.

¹⁴ Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:
<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami>
in "Elenco Attestati" ⇒ Attestati Qualifica / Competenze repertoriati

Il testo integrale della DGR 3503/10 che ha disciplinato il rilascio del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito dei percorsi triennali è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

12. Prove d'esame finali

L'attestato di qualifica professionale, redatto sul modello Allegato 5 dell'Accordo Stato Regioni del 27.7.2011, si consegue a conclusione del triennio di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame di qualifica professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

Per eventuali ammissioni in deroga e per l'eventuale rilascio dell'"Attestato di competenze" agli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica, si rinvia al punto 10 delle presenti disposizioni.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

13. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale trasmette alla Direzione Formazione e Istruzione il verbale degli scrutini finali o delle verifiche finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi. Nei verbali devono essere riportati solo gli studenti che abbiano frequentato la percentuale minima del 75% prevista ai precedenti paragrafi 10 e 12 o che, pur in presenza di percentuali minori, avranno ottenuto deroga dal Consiglio di Classe.

Per gli interventi di terzo anno, entro il medesimo termine, vengono consegnati anche gli attestati di qualifica professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla validazione e registrazione da parte della competente struttura regionale.

Gli attestati di qualifica professionale rilasciati al termine di un percorso triennale di formazione iniziale sono esenti dall'imposta di bollo.

14. Disposizioni integrative e interpretative

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

15. Attività di vigilanza della Regione Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

16. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

APPENDICE 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato

Primo anno

<i>attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min. 429 ore max. 561 ore
formazione professionale (attività e insegnamenti di indirizzo)	min. 495 ore max. 627 ore
Totale monte ore annuo	1056 ore

Secondo anno

<i>attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min. 429 ore max. 561 ore
formazione professionale (attività e insegnamenti di indirizzo)	min. 495 ore max. 627 ore
Stage	Min. 80 ore curricolari di stage (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)
Totale monte ore annuo	1056 ore

Terzo anno

<i>attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
formazione culturale diretta all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min 396 ore max 429 ore
formazione professionale finalizzata al conseguimento della qualifica prescelta	min. 627 ore max 660 ore
Stage	Min. 160 ore curricolari obbligatorie di stage (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)
Totale monte ore annuo	1056 ore

ESITI DEGLI APPRENDIMENTI

FORMAZIONE CULTURALE, gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.8.2007, mentre per il terzo anno del triennio di IFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011.

FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE, gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale coincidono con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'allegato 2 dell'Accordo del 27.7.2011 e nell'allegato 3 (competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi) all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, integrato e ampliato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Inoltre i percorsi triennali di istruzione e formazione devono contenere un modulo per l'orientamento all'autoimprenditorialità giovanile, che fornisca elementi introduttivi utili alla costruzione e allo sviluppo di un'idea imprenditoriale, attraverso:

- la valorizzazione delle proprie competenze e delle proprie caratteristiche individuali,
- la verifica della coerenza del progetto imprenditoriale con il contesto socio-economico di riferimento,
- le modalità di ricerca degli strumenti finanziari (agevolazioni e incentivi) disponibili per l'avvio di un'impresa.

Formazione nel settore del turismo:

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012, come previsto dal punto 3.a della presente direttiva, nella progettazione dei percorsi per:

- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'appendice n. 4.

NOTA METODOLOGICA.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica;
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie;

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Per l'articolazione della macroarea professionale, in coerenza con quanto previsto in sede di esame di qualifica è possibile fare riferimento alle tre aree di lavoro/attività:

- progettazione /organizzazione/programmazione;
- realizzazione;
- collaudo/controllo/verifica risultato.

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Attività di accoglienza

- visita dell'Istituto: aule laboratori, conoscenza del Preside, degli insegnanti e del personale di servizio;
- conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - o stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
 - o stesura di un curriculum vitae;
 - o illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

APPENDICE 2 - Figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012)

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE
1	operatore dell'abbigliamento	
2	operatore delle calzature	
3	operatore delle produzioni chimiche	
4	operatore edile	
5	operatore elettrico	
6	operatore elettronico	
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	
	operatore grafico: indirizzo multimedia	
8	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico
9	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria
10	operatore del legno	
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto	
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo	
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria	
13	operatore meccanico	
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive	
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo	
17	operatore amministrativo - segretariale	
18	operatore ai servizi di vendita	
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici	

20	operatore della trasformazione agroalimentare	
21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali	
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole	
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente	
22	operatore del mare e delle acque interne ¹⁵	

¹⁵ figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

APPENDICE 3 - Figure di riferimento relative ai diplomi professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico tecnico elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni	in continuità con la figura dell'operatore elettronico In continuità con la figura dell'operatore elettronico profilo regionale informatica e telecomunicazioni
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
10. tecnico dei trattamenti estetici	in continuità con la figura dell'operatore del benessere: indirizzo estetico
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico- sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
17. tecnico dell'acconciatura	in continuità con la figura dell'operatore del benessere: indirizzo acconciatura
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare